# S. 25 / Nr. 8 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

**BGE 75 III 25** 

8. Estratto della sentenza 3 febbraio 1948 nella causa Schuepbach.

#### Regeste:

L'ufficiale d'esecuzione non può sequestrare dei beni che si trovano fuori del suo circondario.

I crediti possono essere sequestrati al domicilio del terzo debitore anche quando il sequestro è fondato sull'assenza di un domicilio fisso (art. 271 cp. 1 numero 1 LEF) senza che si possa affermare che il creditore escusso si trovi all'estero.

Ausserhalb seines Kreises befindliche Gegenstände darf das Betreibungsamt nicht arrestieren.

Forderungen können auch dann am Domizil des Drittschuldners arrestiert werden, wenn die Arrestnahme mangels festen Wohnsitzes des Schuldners erfolgt (Art. 271 Abs. 1 Z. 1 SchKG), ohne dass sich müsste behaupten lassen, dieser weile im Ausland

L'office des poursuites ne peut pas séquestrer des objets qui se trouvent hors de son ressort.

Les créances peuvent être séquestrées au domicile du tiers débiteur même dans le cas où le séquestre est fondé sur le défaut de domicile fixe du débiteur (art. 271 ch. 1 LP), sans qu'on doive pouvoir affirmer que celui-ci séjourne à l'étranger.

A. Il 29 ottobre 1948, l'avv. Lafranchi otteneva per un credito di 1640 fr. un decreto di sequestro del Pretore di Locarno a carico di Hans Schuepbach, apicoltore a Urdorf, e portante sul deposito no. 54427 dell'ammontare di 1949 fr. 70 esistente presso l'Unione di banche svizzere, succursale di Locarno. Il sequestro veniva eseguito dall'Ufficio di Locarno mediante notifica al terzo debitore...

#### Seite: 26

- B. Il 4 novembre 1948, il creditore presentava la domanda d'esecuzione. L'ufficiale notificava per rogatoria il precetto esecutivo al debitore, a Urdorf, il quale si aggravava all'Autorità cantonale di vigilanza, contestando la competenza dell'Ufficio di Locarno. Il reclamo era però respinto con decisione 24 novembre 1948.
- C. Con ricorso 10 dicembre 1948 alla Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale il debitore chiede l'annullamento della decisione querelata. Egli adduce in sostanza quanto segue: Il titolare del credito verso l'Unione di banche svizzere non è il ricorrente, ma il fratello Willy Schuepbach. Comunque, anche se il credito spettasse al ricorrente, l'Ufficio di Locarno sarebbe nondimeno incompetente a procedere al sequestro ed a proseguire l'esecuzione. Giusta i combinati disposti degli art. 272 e 52 LEF, il foro esecutivo del ricorrente è Urdorf, luogo dov'egli è domiciliato e dove si troverebbe il credito di cui si tratta.

### (Considerando in diritto:

- 1. Come il Tribunale federale già ebbe a dichiarare, l'ufficio d'esecuzione è obbligato a eseguire i decreti della competente autorità di sequestro, alla quale è subordinato. Tuttavia, l'ufficiale che procede all'atto stesso del sequestro deve ossequiare i prescritti del diritto esecutivo e, in particolare, il divieto di staggire dei beni che si trovano fuori del circondario (RU 56 III 230 e 64 III 129).
- 2. Per quanto riguarda i crediti non garantiti da pegno e non incorporati in cartevalori, essi si ritengono posti al domicilio del creditore escusso, se abita nella Svizzera (RU 64 III 130), e al domicilio del terzo debitore, se il creditore escusso dimora all'estero (RU 63 III 44). Di conseguenza, nell'ipotesi che il ricorrente tenesse realmente domicilio a Urdorf, il sequestro del di lui credito verso l'Unione di banche svizzere, avvenuto a Locarno su di un bene che non vi si trovava, non spiegherebbe effetto giuridico alcuno (RU 56 III 231 e 73 III 103).

# Seite: 27

Sennonchè, l'esistenza di un domicilio del ricorrente a Urdorf non può essere oggetto di esame nella procedura di reclamo, poichè l'autorità di sequestro ha fondato il suo decreto non solo sul secondo numero dell'art. 271 cp. 1 LEF (pericolo di fuga), ma anche sul primo numero del medesimo disposto (mancanza di domicilio fisso). Ora, l'ufficiale incaricato di eseguire il sequestro non può mettersi in contraddizione con l'autorità competente a concederlo, negando in sede d'esecuzione la ricorrenza della causa di sequestro; così sarebbe però s'egli si rifiutasse di staggire il credito in discorso pel motivo che il creditore escusso ha domicilio a Urdorf e che pertanto il credito è posto in quel luogo. Se il ricorrente voleva opporsi al sequestro, avrebbe dovuto chiederne la revoca nella procedura speciale prevista dall'art. 279 cp. 2 LEF, contestando la causa del sequestro.

I motivi cha hanno indotto il ricorrente a lasciar perimere l'azione e il fatto da lui allegato che il titolare del credito sequestrato sarebbe suo fratello Willy Schuepbach non possono essere esaminati nella procedura di reclamo.

3. Il principio, secondo il quale i crediti possono essere staggiti al domicilio del terzo debitore è bensì stato ammesso dalla giurisprudenza in modo esplicito solamente nei confronti del creditore escusso domiciliato all'estero: ragioni d'ordine pratico giustificano tuttavia di estendere l'applicazione di questo principio anche al caso in cui il sequestro è basato sull'assenza di un domicilio fisso, senza che si possa affermare che il creditore escusso si trovi all'estero. Ne discende, in concreto, che il credito in discorso si trova al luogo di domicilio del terzo debitore (sede dell'Unione di banche svizzere, succursale di Locarno) e pertanto nel circondario d'esecuzione di Locarno.

4. .....

La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia: Il ricorso è respinto